



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

Regolamento del Consiglio COMUNALE e delle COMMISSIONI CONSILIARI

A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA Alessandra FERRARA

*Approvato con DCC n. 9
Del 27.02.2018*

*Modificato con DCC n. 35
del 23.8.2018*



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

Sommario

TITOLO I - FUNZIONE DEL REGOLAMENTO

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Approvazione e modifiche

Art. 3 - Funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo

CAPO II – ADUNANZE

Art. 4 - Luogo delle riunioni

Art. 5 - Sessioni

Art. 6 - Avviso di convocazione

Art. 7 - Pubblicità

Art. 8 - Convocazione d'urgenza

CAPO III - LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 9 - Prima riunione

Art. 10 - Lavori della prima riunione

Art. 11 - Ordine del giorno

Art. 12 - Deposito e consultazione degli atti – rilascio copie

TITOLO II - ORGANI CONSILIARI

CAPO I - IL PRESIDENTE

Art. 13 - Presidenza del consiglio

Art. 14 - Compiti e poteri del presidente

CAPO II – I PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 15 - Riserva di legge

Art. 16 - Entrata in carica

Art. 17 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali

Art. 18 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 19 - Sospensione dalle funzioni

Art. 20 - Dimissioni

Art. 21 - Diritto d'iniziativa

Art. 22 - Diritto di presentazione di istanze

Art. 23 - Diritto d'informazione dei consiglieri comunali e rilascio copie

Art. 24 - Diritto di esercizio del mandato elettivo.

Art. 25 - Divieto di mandato imperativo

Art. 26 - Partecipazione alle adunanze

Art. 27 - Astensione obbligatoria

Art. 28 - Responsabilità personale - esonero

Art. 29 - Permessi lavorativi

Art. 30 - Rimborso spese viaggio per partecipazione alle sedute consiliari

CAPO III– GRUPPI CONSILIARI

Art. 31 - Gruppi consiliari

Art. 32 - Conferenza dei capigruppo



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 33 - Costituzione delle commissioni consiliari

Art. 34 - Compiti e funzioni

Art. 35 - Adunanze delle commissioni

Art. 36 - Verbali

TITOLO III - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

CAPO I – SEDUTE CONSILIARI, NUMERO LEGALE, COMPORTAMENTI

Art. 37 - Assessori non consiglieri e altri partecipanti alle sedute

Art. 38 - Apertura di seduta – numero legale

Art. 39 - Mancanza del numero legale

Art. 40 - Seduta di seconda convocazione

Art. 41 - Pubblicità delle sedute – sedute aperte e sedute segrete

Art. 42 - Disciplina delle adunanze

Art. 43 - Comportamento dei consiglieri

Art. 44 - Comportamento del pubblico

Art. 45 - Attribuzioni al presidente

Art. 46 - Ordine della seduta

Art. 47 - Norme per la discussione

Art. 48 - Emendamenti, pregiudiziali e sospensive

Art. 49 - Ora di chiusura - rinvio della seduta ad altro giorno e termine della seduta

CAPO II– COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 50 - Norme comuni

Art. 51 - Interrogazioni e interpellanze

Art. 52 - Mozioni, mozioni d'ordine e question time

Art. 53 - Raccomandazione

Art. 54 - Comunicazioni

CAPO III - VOTAZIONI

Art. 55 - Principi generali in tema di votazioni

Art. 56 - Votazione palese

Art. 57 - Votazione per appello nominale

Art. 58 - Votazione segreta

Art. 59 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

CAPO IV - VERBALI

Art. 60 - Redazione e contenuto dei verbali

Art. 61 - Dichiarazioni a verbale in Consiglio comunale

Art. 62 - Esclusione del segretario comunale

Art. 63 - Deposito ed approvazione

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 – Rinvio dinamico

Art. 65 – Entrata in vigore

Art. 66 – Pubblicità e Diffusione



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. In caso di contrastante interpretazione delle disposizioni del presente regolamento la decisione è rimessa alla conferenza dei capigruppo che decide a maggioranza assoluta dei consiglieri rappresentati. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, **al di fuori delle adunanze**, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al sindaco, il quale istruirà la pratica, udito anche il segretario comunale e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. La conferenza può altresì deferire la decisione al consiglio comunale.
4. **Se nel corso delle adunanze** si dovessero presentare casi che non risultino disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi sarà rimessa alla conferenza dei capigruppo ai sensi dell'art 32, che decide a maggioranza dei consiglieri. La decisione è vincolante. Alla decisione può essere chiamato a partecipare anche il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile il sindaco rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 2 – Approvazione e modifiche

1. Il regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio comunale, con riferimento alle norme di legge e ai principi stabiliti dallo statuto del comune, è approvato e modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio¹.
2. Il consiglio comunale, per definire eventuali modifiche che non derivano dalla applicazione di specifiche disposizione di legge, può avvalersi di una commissione consiliare ai sensi dell'art 33 in grado di rappresentare e salvaguardare la sue diverse componenti.
3. La deliberazione per l'istituzione e la nomina di detta commissione, da adottare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, oltre alle modalità di funzionamento, potrà indicare eventuali linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività.

Art. 3 - Funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo

1. Il consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, ai sensi dell'art 42 del d.lgs 267/00 e s.m.i., tra i quali, a titolo non esaustivo, rientrano:

A) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare gli ordinamenti del

¹ L'Art 38 comma 2, primo periodo del T.U.E.L. richiede tale maggioranza per l'approvazione del regolamento del consiglio comunale, omettendo di precisare la composizione dei votanti. Invero, il legislatore statale ha voluto espressamente imporre una duplice regola: da un lato, è stata individuata una "riserva di competenza" a favore della fonte regolamentare a cui si è stata assegnata la funzione di determinare concretamente il quorum costitutivo del Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà di autorganizzazione dell'organo; dall'altro lato, è stato precostituito un contenuto parziale necessario del regolamento costituito dal numero legale minimo di componenti necessari alla validità delle delibere consiliari. Diversamente, l'articolo 44, comma 2, del T.U.E.L. impone la "maggioranza assoluta dei propri membri" qualora si debba costituire una commissione interna d'indagine, mentre l'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. richiede "il voto espresso dalla maggioranza dei componenti" per la dichiarazione di urgenza delle deliberazioni. Tale maggioranza viene considerata quella costituita da metà più uno dei votanti (se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero superiore ad una unità al numero dei votanti) l'esempio del comitato di 12 membri, la maggioranza assoluta è pari a 7 voti, quindi, se un'opzione la raggiunge, si ha la certezza che il numero dei contrari (al massimo 12-7=5) è inferiore al numero dei favorevoli, anche se alcuni di loro non hanno votato.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;

B) atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

C) atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;

D) agli indirizzi formalmente rivolti alla giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del comune.

2. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

3. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione della giunta.

4. Il consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del consiglio, salvo quanto previsto dal d. Lgs. 267/2000 esclusivamente per le variazioni di bilancio.

5. La giunta comunale può proporre al consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

CAPO II – ADUNANZE

Art. 4 – Luogo delle riunioni

1. Le sedute del consiglio comunale si tengono di norma nell'apposita sala comunale. Qualora lo Richiedano circostanze particolari e giustificati motivi, il sindaco determina il diverso temporaneo Luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione e informando la cittadinanza mediante apposito avviso. I consiglieri – inoltre – possono avanzare al sindaco proposta di sedi diverse.

Art. 5 – Sessioni

1. Il consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie d'urgenza.

2. Sono sessioni ordinarie quelle dedicate all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e dell'assestamento di bilancio. In tutti gli altri casi il consiglio è convocato in sessione straordinaria.

Art. 6 – Avviso di convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal vicesindaco.

2. Il sindaco è tenuto a riunire l'organo collegiale entro e non oltre venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le relative proposte di deliberazioni.

4. Copia della richiesta deve essere presentata al segretario comunale per l'istruttoria da parte dei Competenti uffici e per la formulazione dei conseguenti pareri sulle relative proposte di deliberazione.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

6. La convocazione del consiglio può essere fatta sia con avvisi scritti da consegnare ai consiglieri e agli assessori non consiglieri, sia mediante pec (posta elettronica Certificata). I consiglieri dichiarano



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

l'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di posta elettronica ordinaria dove ricevere la convocazione. A tal fine, i consiglieri sottoscrivono **l'Accordo il cui schema è allegato al presente regolamento.**

7. Per loro informazione sono altresì destinatari dell'avviso di convocazione, i revisori dei conti, i responsabili di posizione organizzativa e gli organi di stampa, i Carabinieri e il Prefetto tramite e-mail certificata.

8. Ogni consigliere con esplicita richiesta scritta può richiedere la consegna dell'avviso di convocazione del consiglio a mani, ovvero a mezzo fax o con messaggio di posta elettronica ordinaria. In quest'ultima evenienza il consigliere unitamente all'opzione prima indicata dovrà impegnarsi a dare riscontro di avvenuta ricezione.

9. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e luogo di riunione precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare – ordine del giorno – in seduta pubblica o segreta. L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio il giorno stesso della consegna dell'avviso di convocazione ai consiglieri e agli assessori non consiglieri.

10. L'avviso deve essere consegnato:

- per le sessioni ordinarie almeno cinque giorni consecutivi prima della riunione;
- per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni consecutivi prima della riunione;
- per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

11. Nel calcolo dei giorni naturali e consecutivi si computano i festivi e non si tiene conto del giorno di convocazione con le modalità indicate nei commi precedenti². L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio comunale alla quale era stato invitato.

Art. 7 – Pubblicità

1. Il sindaco dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del consiglio mediante l'esposizione di appositi manifesti nei quali sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, presso i posti pubblici di affissione comunale unitamente ad ogni altra idonea forma e modalità di comunicazione quale, ad esempio, la pubblicazione di specifici comunicati sul Sito web istituzionale.

Art. 8 – Convocazione d'urgenza

1. Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il comune o per la cittadinanza. In questo caso l'avviso di convocazione con il relativo elenco deve essere recapitato ai consiglieri con le modalità di cui all'articolo 6 almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli argomenti da trattare.

2. I motivi di urgenza non possono essere sindacati dal consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni deliberazione sia differita al giorno successivo o ad altra seduta.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche per gli elenchi di argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

4. Il presente articolo si applica anche in caso di argomenti urgenti da aggiungere ad altri già inseriti all'ordine del giorno.

CAPO III - LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art 9 - Prima riunione

1. Il sindaco convoca la prima riunione del consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

² Art. 155 co. 1 CPC: nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

2. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione³.
3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati ai consiglieri secondo le modalità di cui all'art 6 almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.

Art 10 - Lavori della prima riunione

1. La prima riunione, in avvio dei lavori sino alla elezione del presidente, è presieduta dal consigliere anziano⁴.
2. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio esamina la condizione degli eletti e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. La seduta è pubblica e partecipano anche i consiglieri cui sono contestate le cause ostative⁵.
3. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il sindaco presta il giuramento davanti al consiglio, pronunciando la formula: "giuro di osservare lealmente la costituzione italiana".
4. Il consiglio comunale, quindi, provvede ad eleggere, con voto segreto, il presidente del consiglio. Svoltata l'elezione, il presidente assume la direzione dei lavori sostituendo il consigliere anziano.

Art. 11 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta. Spetta al Sindaco, sentita la giunta, compilarlo, integrarlo e rettificarlo.
2. Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del comune.
3. Seguono normalmente le approvazioni dei verbali di consiglio delle sedute precedenti. Sono da ritenere prioritarie nella trattazione degli argomenti le deliberazioni relative alle tematiche per le quali è prevista la convocazione del consiglio comunale in sessione ordinaria.
4. Seguono nella trattazione degli argomenti, le ratifiche di deliberazioni di giunta, le proposte di deliberazione, le petizioni popolari, le comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Ogni consigliere ha facoltà di presentare proposte di deliberazione predisponendo una bozza scritta della stessa, da cui emergano chiaramente gli scopi, le modalità di realizzazione e le basi giuridiche della proposta, da presentare in copia anche al segretario comunale per l'istruttoria da parte dei competenti uffici e per la formulazione dei pareri di legge.
6. Nel caso la proposta di deliberazione risulti estranea alle competenze del consiglio, illegittima o priva della copertura finanziaria, il sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. Se l'istruttoria è favorevole, la proposta è iscritta all'ordine del giorno della prima riunione di consiglio utile indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

Art. 12 - Deposito e consultazione degli atti – rilascio copie

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e dagli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione, presso la segreteria comunale nel giorno della riunione e nei due giorni lavorativi precedenti, durante l'orario d'ufficio e comunque *non oltre le ore 10 del primo giorno*⁶. Le proposte, con i relativi allegati possono essere inviate a tutti i consiglieri via pec, su richiesta, almeno due giorni antecedenti la riunione *entro e non oltre le ore 10 del primo*

³ Art. 40 co. 1 TUEL: La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

⁴ Art. 40 co. 2 TUEL: Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

⁵ Art. 41 co. 1 TUEL: nella prima seduta il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

⁶ Come aggiunto a seguito di modifica del regolamento approvato con DCC n. 35 del 23.8.2018 su richiesta del Gruppo Misto, proponente: cons. Vittorio BOSSER PEVERELLI.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

giorno⁷. I consiglieri hanno comunque diritto di ottenere copia cartacea delle proposte di deliberazione e degli eventuali atti allegati soggetti ad approvazione. Per il deposito di atti relativi al bilancio di previsione, rendiconto antecedenti la riunione. I consiglieri hanno comunque diritto di ottenere copia cartacea delle proposte di deliberazione e degli eventuali atti allegati soggetti ad approvazione. Per il deposito di atti relativi al bilancio di previsione, rendiconto e tutti gli altri atti ad essi relativi, si applicano le disposizioni del regolamento di contabilità vigente.

2. Nel caso di ordine del giorno aggiuntivo o convocazione urgente, nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del consiglio se non viene depositata e resa disponibile alla lettura ai consiglieri, con tutti i documenti necessari per essere valutata, almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della seduta.

3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei consiglieri.

4. Per assicurare una più efficace operatività del consiglio comunale, copia delle proposte di deliberazione di eventuali argomenti aggiuntivi posti in discussione nella riunione già convocata dovranno essere, preferibilmente, trasmesse via posta elettronica, anche certificata, ai capigruppo consiliari unitamente al relativo avviso/ ordine del giorno. Si applica l'art 6 del presente regolamento

TITOLO II ORGANI CONSILIARI

CAPO I - IL PRESIDENTE

Art. 13 - Presidenza del consiglio

1. La presidenza del consiglio comunale -salvo quanto è previsto dall'art. 18 dello statuto comunale - spetta al sindaco; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al vice sindaco e, in caso di assenza di questi, al consigliere anziano⁸. In caso di parità di voti la presidenza spetta al consigliere di maggioranza più anziano in base all'età.

Art. 14 - Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta il consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni dello stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Dirige il dibattito, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati dai consiglieri, annuncia il risultato delle votazioni e provvede al buon andamento dell'adunanza.

2. Egli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni, rispondendo al suo operato ai sensi di legge. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto.

3. Contro ogni determinazione del presidente circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza ciascun consigliere ha facoltà di appellarsi al consiglio, il quale decide senza discussione per alzata di mano.

4. Nelle adunanze pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può redarguire chiunque del pubblico sia causa di disordine o anche ordinarne l'allontanamento dall'aula.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

6. Il sindaco, quale presidente del consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dei capigruppo.

7. All'inizio e alla fine del proprio mandato il presidente del consiglio, il sindaco, il vice sindaco ed ogni assessore, rendono nota la propria situazione patrimoniale ai sensi di legge.

CAPO II – PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

⁷ Come aggiunto a seguito di modifica del regolamento approvato con DCC n. 35 del 23.8.2018 su richiesta del Gruppo Misto, proponente: cons. Vittorio BOSSER PEVERELLI.

⁸ Art. 40 co. 2 TUEL: è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

Art. 15 - Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, le dimissioni, i casi di decadenza e di rimozione dalla carica, nonché quelli di sospensione e di sostituzione, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 16 - Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del sindaco dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione si applicano le disposizioni di cui all'art 9 e 10 del presente regolamento.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surroga nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 267/00 e s.m.i.

Art. 17 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal consiglio.

2. Si applica, nei suddetti casi, la norma di cui al d. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, o che sia garantita la rappresentanza anche delle minoranze, ogni capogruppo comunica in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva poi, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 18 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato secondo la legge.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle stesse, il consiglio contesta e attiva la procedura prescritta. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto con apposita deliberazione.

3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, ovvero quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge in materia penale o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

4. I consiglieri decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 58, comma 1, d. Lgs. 267/2000 e s.m.i., o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

5. Il sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

6. I consiglieri comunali che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede alla comunicazione per iscritto, ai sensi di legge, dell'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrente dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità a quanto stabilito dalla disposizione in vigore, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 19 - Sospensione dalle funzioni

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistano i motivi di cui al d. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

2. Il sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.

Art. 20 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica, indirizzate al consiglio comunale, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 21 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno anche facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto, purché non siano argomenti già trattati e decisi dal consiglio comunale. I consiglieri che rappresentino almeno un quinto, arrotondato per difetto, di quelli assegnati, possono chiedere la convocazione del consiglio comunale per discutere gli argomenti di propria stretta competenza.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è depositata presso l'ufficio di segreteria e indirizzata al sindaco il quale la trasmette al segretario comunale per l'attivazione dell'istruttoria e l'acquisizione dei pareri prescritti dalla vigente normativa e ne informa la giunta. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal sindaco trasmessa alla commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale ai sensi dell'art 47 del regolamento.

Art. 22 - Diritto di presentazione di istanze

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze, raccomandazioni, mozioni ed ogni altra istanza in esplicitazione della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, ai sensi degli artt. 50 e seguenti del regolamento.

2. Il sindaco o l'assessore da esso delegato rispondono, entro 30 giorni dalla presentazione, alle interrogazioni e alle interpellanze con le modalità di cui al presente regolamento. Nel caso in cui, per comprovate esigenze istruttorie, detto termine non possa essere rispettato, entro la scadenza dello stesso il sindaco o l'assessore delegato ne dà comunicazione scritta al proponente indicando contestualmente il nuovo e ultimo termine di ulteriori 30 giorni. Nel caso di inoltro tramite posta elettronica o fax, detto termine decorre dall'acquisizione del documento al protocollo comunale.

Art. 23 - Diritto d'informazione dei consiglieri comunali e rilascio copie

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

3. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato.

4. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze del funzionamento dell'organizzazione del comune e degli altri enti, il segretario generale fornirà agli stessi le indicazioni necessarie circa le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

5. I consiglieri comunali hanno altresì diritto al rilascio di copia di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. E non hanno obbligo di motivare la richiesta.

6. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso l'ufficio interessato, individuato ai sensi del precedente articolo, con le modalità che questi riterrà opportune: personalmente, via mail, via fax, ecc. La richiesta viene evasa durante gli orari di ufficio comunali.

La richiesta potrà essere conservata e scritta in apposito registro, laddove costituito presso gli uffici.

7. Il rilascio delle copie può avvenire in due modalità alternative: telematicamente, mediante invio della documentazione sulla posta certificata del consigliere richiedente, ovvero su supporto cartaceo. Le copie vengono rilasciate con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria.

8. La scelta della modalità di rilascio spetta al consigliere ed il rilascio avviene immediatamente o, se non possibile, entro tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso viene precisato il maggior termine per il rilascio.

9. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il consigliere può chiedere al sindaco di definire, d'intesa, i tempi e modalità di rilascio.

10. Il responsabile o il segretario generale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine di cui al precedente comma, il consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio. La comunicazione avviene mediante posta elettronica certificata del comune.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

Art. 24 – Diritto di esercizio del mandato elettivo.

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle leggi in materia.

2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. Il diritto al gettone di presenza per la partecipazione alla riunione di consiglio comunale sussiste solo se il consigliere abbia presenziato alla trattazione di almeno la metà degli argomenti discussi nell'intera seduta

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista dalla legge per le adunanze del consiglio.

Il pagamento del gettone è altresì riconosciuto in presenza di giustificati motivi che abbiano determinato la permanenza del consigliere alla seduta di un tempo inferiore. I giustificati motivi sono dichiarati per iscritto dall'interessato per essere valutati e riconosciuti nel merito dal sindaco.

5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma.

6. I consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, comprovate da specifiche pezze giustificative, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale, se vigente. Anche se il finanziamento provenga da soggetti terzi, il rimborso ha luogo sempre e comunque a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni ed alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale ed internazionale.

7. Il consiglio comunale, in conformità a quanto dispone il quinto comma dell'art. 86, del testo unico, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

8. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensioni e redditi, i gettoni di presenza, ancorché corrisposti a titolo di indennità di funzione, non sono assimilabili ai redditi di lavoro di qualsiasi natura.

9. A ciascun consigliere comunale che ne faccia richiesta per scritto, i gettoni di presenza sono trasformati in una indennità di funzione⁹, sempre che tale regime di indennità comporti per il comune pari o minori

⁹ La trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, prevista dall'art. 82, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, può essere effettuata a condizione che la procedura sia prevista dallo statuto e dal regolamento dell'ente e che non comporti maggiori oneri finanziari rispetto al sistema di remunerazione tramite i gettoni di presenza. Appare coerente, quindi, con il dettato normativo, una volta realizzatesi le condizioni previste dalla legge, procedere alla predetta trasformazione sulla base del consuntivo annuale della spesa sostenuta dall'ente per i gettoni di presenza in applicazione del D.M. n. 119/2000. Viene tuttavia riservata all'autonomia di ogni singolo ente la possibilità di incrementare o diminuire le misure fissate dal sopracitato decreto ministeriale, con delibera di giunta o di consiglio, per i rispettivi componenti, purché, in caso di incremento, 'la spesa complessiva non superi una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti', dal suddetto D.M. (v. comma 11). Inoltre, ai sensi del citato quarto comma, in caso di assenza ingiustificata del consigliere nelle sedute degli organi collegiali, l'indennità di funzione subirà proporzionali detrazioni ovvero il dimezzamento, previsto dal comma 1 dell'art. 82, nel caso in cui l'amministratore, lavoratore dipendente, non sia collocato in aspettativa. Da ciò emerge la volontà del legislatore di forfettizzare l'indennità di funzione, la cui quantificazione va stabilita in relazione alle sedute dei consigli e delle commissioni tenutesi nell'anno precedente e che, comunque, non deve superare un terzo dell'indennità che compete all'organo di vertice. L'unica differenza sostanziale tra il regime del gettone di presenza e quello dell'indennità di funzione consiste nella circostanza che, mentre la corresponsione del primo è strettamente collegata all'effettiva presenza del consigliere alle sedute di consiglio e delle commissioni, quella dell'indennità derivante dalla trasformazione comprende anche le assenze motivate e documentate. Pertanto, ai fini del calcolo complessivo della spesa, nel caso di regime del gettone di presenza, non possono considerarsi quali presenze effettive le assenze giustificate, per l'indissolubile legame che lega tale emolumento alla presenza. Nel caso di un consigliere che abbia usufruito per alcuni mesi dell'anno dell'indennità di funzione e per i restanti mesi dei gettoni di presenza, in sede di consuntivo annuale, le presenze eccedenti (non liquidate), effettuate sotto il regime del gettone di presenza,



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

oneri finanziari. L'importo del gettone di presenza determinato può essere incrementato o diminuito con deliberazione del consiglio ai sensi dell'undicesimo comma dell'art. 82 del testo unico, tenendo conto che la spesa complessiva per le indennità e gettoni per tutti gli amministratori non deve superare la quota dello stanziamento di bilancio per le spese correnti stabilita, in rapporto alla dimensione demografica del comune, dall'allegato d al d.m. 4 aprile 2000, n. 119. Vigè in ogni caso la normativa in tema di riduzione dei costi della politica di cui alle leggi di bilancio nazionali.

10. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco in base al d.m. N. 119 del 2000.

Art. 25 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 26 - Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio, nel rispetto degli orari di convocazione e delle regole di funzionamento.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o telefonica, inviata al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

3. Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.

4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 27 - Astensione obbligatoria

1. Il sindaco e i membri del consiglio e della giunta hanno l'obbligo di non prendere parte, abbandonando il luogo della riunione, alle deliberazioni nelle quali essi abbiano interessi propri o degli enti, aziende, società cui appartengono o dei parenti e affini fino al quarto grado. In tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al segretario che lo fa constare nel verbale.

2. La presente disposizione si applica anche al segretario comunale.

3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali i Piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado.

Art. 28 - Responsabilità personale - esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. È esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

non possono compensare, ai fini del computo del pareggio finanziario, le minori presenze mensili effettuate durante il regime ad indennità, in considerazione della diversa natura dei due emolumenti e della loro condizione di alternatività.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato personalmente o attraverso il suo gruppo consiliare, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione motivata.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal d. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici ed amministrativi la responsabilità non si estende ai consiglieri comunali che in buona fede li abbiano approvati od autorizzati.
5. Ogni deliberazione del consiglio che non sia mero atto d'indirizzo deve comprendere i pareri stabiliti dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 29 - Permessi lavorativi

1. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti pubblici o privati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia, per l'esercizio del mandato elettivo hanno il diritto di assentarsi dal lavoro:
 - per l'intera giornata in cui è convocato il consiglio comunale e, nel caso i lavori del consiglio si protraggano oltre la mezzanotte, per l'intera giornata successiva;
 - per il tempo necessario a partecipare a riunioni delle commissioni comunali, delle conferenze dei capigruppo e degli altri organismi previsti dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Le attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i consiglieri chiedono ed ottengono permessi lavorativi, sono documentati con specifiche attestazioni dell'ente.

Art. 30 – Rimborso spese viaggio per partecipazione alle sedute consiliari

1. Ai consiglieri comunali che risiedono fuori dal territorio comunale spetta il rimborso per le sole spese viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ogni seduta di consiglio comunale e riunione di commissione consiliare.

CAPO III – GRUPPI CONSILIARI

Art. 31 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri; nel caso però che una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si verifichi successivamente, al consigliere stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.
3. I singoli gruppi devono comunicarne per iscritto al sindaco e al segretario comunale, entro il giorno precedente quello della prima riunione del consiglio neo-eletto, il nome del proprio capogruppo, così come stabilito dallo statuto comunale.
4. Nel caso in cui i consiglieri eleggibili a capogruppo rifiutino l'incarico all'interno del gruppo, sarà considerato tale il consigliere del gruppo che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale in cui è stato nominato.
5. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve dare comunicazione scritta al sindaco e al segretario comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
6. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Può essere costituito un gruppo misto composto da consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o da consiglieri receduti da altri gruppi.
8. Un assessore non può essere capogruppo. Se un capogruppo rassegna le dimissioni da tale incarico, o viene nominato assessore, ovvero cessa dalla carica di consigliere, il suo gruppo deve designare un nuovo capogruppo a maggioranza dei suoi componenti. In assenza di designazione è considerato capogruppo il consigliere del gruppo che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale che lo ha eletto.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

Art. 32 – Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo, unitamente al sindaco che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato “conferenza dei capigruppo”.

2. La conferenza dei capigruppo è organo consultivo, di interscambio, di comunicazione e di mediazione sui seguenti argomenti:

- in materia di regolamento dei lavori del consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento;
- in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del consiglio;
- in particolari argomenti sui cui si ritenga necessaria una preventiva consultazione;
- per argomenti ad essa attribuiti dal consiglio comunale.

3. La conferenza è convocata e presieduta dal sindaco in via informale, anche verbalmente o telefonicamente:

- ogni volta che se ne ravvisi la necessità;
- su richiesta di almeno 2 capigruppo, entro 10 giorni dalla richiesta.

4. In caso di assenza o impedimento del sindaco può provvedere il vicesindaco.

5. Di norma si riunisce almeno tre giorni consecutivi prima della riunione del consiglio, allo scopo di introdurre i capigruppo agli argomenti principali della seduta. In casi eccezionali può essere convocata anche il giorno immediatamente precedente il consiglio.

6. Alla conferenza possono partecipare gli assessori, il segretario comunale e altro personale tecnico o amministrativo della struttura comunale nonché il sindaco, esperti, tecnici e funzionari, organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche. Il sindaco e gli assessori, ove non facciano parte di commissioni, possono sempre parteciparvi senza diritto di voto.

7. Funge da segretario della conferenza dei capigruppo un componente della conferenza stessa. I verbali delle riunioni, firmati dal sindaco e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.

8. Ciascun capogruppo ha il dovere di tenere informati i componenti del proprio gruppo di quanto discusso in sede di conferenza dei capigruppo.

9. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

10. Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate al consiglio dal sindaco.

11. Le decisioni della conferenza dei capigruppo prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, sono vincolanti.

12. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 33 - Costituzione delle commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, ha facoltà di istituire con apposita deliberazione, commissioni consiliari permanenti, temporanee e/o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio¹⁰.

2. Dette commissioni sono organi interni del consiglio comunale e sono composte, con criteri proporzionali, solo da consiglieri comunali assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare fatta salva una diversa composizione prevista dalla legge, così come previsto dall'articolo 22 dello statuto comunale

¹⁰ Art. 38 co. 6 TUEL: quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

3. La delibera di istituzione, da adottare a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può disciplinare i poteri, funzioni, l'oggetto e la durata delle commissioni nonché le modalità di nomina e di prima convocazione della commissione.
4. Le commissioni sono nominate su designazione dei capigruppo consiliari; le stesse eleggono con votazione palese, nel proprio seno, alla prima riunione, il presidente ed il vice presidente, a maggioranza assoluta.
5. In caso di cessazione di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del capogruppo interessato.
6. Le commissioni, fermo restando quanto prescritto da questo regolamento, qualora se ne presenti la necessità, provvedono ad autoregolamentarsi.

Art. 34 – Compiti e funzioni

1. Le commissioni consiliari hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del consiglio comunale.
2. A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
 - possono esprimere pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte;
 - possono richiedere al sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio di comunicazioni e Proposte sulle materie loro demandate;
 - possono relazionare al consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società, istituzioni ed altre forme associative cui il comune è interessato;
 - possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza;
 - esprimono pareri non vincolanti nei casi previsti dai regolamenti comunali.

Art. 35 – Adunanze delle commissioni

1. Le commissioni consiliari sono convocate dal proprio presidente o, in sua vece, dal vice presidente, di norma con avviso scritto, a mezzo fax o con messaggio di posta elettronica da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione o, in alternativa, anche in via informale con le modalità di autoregolamentazione definite dalla commissione stessa.
2. Della convocazione è data notizia al sindaco e ai capigruppo consiliari.
3. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti.
4. Per tutto quanto non previsto si applicano, per quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 36 – Verbali

1. Delle sedute delle commissioni consiliari sono redatti, a cura del segretario della commissione, i Verbali sotto forma di resoconto sommario.
2. Al termine dei lavori di una commissione temporanea o speciale può essere redatta una relazione sul lavoro svolto ad espletamento dei compiti assegnati.
3. La relazione e i verbali prima richiamati, sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione, sono trasmessi all'ufficio di segreteria a disposizione del sindaco, della giunta e di tutti i consiglieri.
4. Copia della relazione e/o dei verbali può essere eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

TITOLO III SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CAPO I – SEDUTE CONSILIARI, NUMERO LEGALE, COMPORTAMENTI

Art. 37 – Assessori non consiglieri e altri partecipanti alle sedute

1. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto unicamente per riferire sugli argomenti all'ordine del giorno di loro competenza e per intervenire nella discussione relativa.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

2. I revisori dei conti, i responsabili dei servizi comunali, consulenti e professionisti incaricati di Progettazioni e studi per conto del comune possono essere invitati dal sindaco ad intervenire alle sedute del consiglio per relazionare o dare informazioni ai consiglieri. Effettuate le comunicazioni e risposte ad eventuali quesiti rivolti loro dal presidente o dai consiglieri, le persone suddette vengono congedate e i lavori riprendono con la discussione in seno ai consiglieri.

Art. 38 – Apertura di seduta – numero legale

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei consiglieri accertato mediante appello nominale dal segretario comunale.
2. Il consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà¹¹ (es. $12/2=6$) del numero dei consiglieri assegnati al comune, escludendo il sindaco dal computo.
3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del consiglio non devono computarsi i consiglieri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse.
4. I consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
6. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 39 – Mancanza del numero legale

1. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
2. Della seduta dichiarata deserta è steso il verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo previamente menzione delle assenze giustificate.
3. Nel corso del dibattimento il presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei consiglieri o dal segretario.
4. Prima di ogni votazione deve essere accertata la presenza dei consiglieri nel numero legale stabilito. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il presidente deve provvedere alla sospensione temporanea della riunione per la durata da cinque a dieci minuti, dopodiché disporrà un nuovo appello dei presenti.
5. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è, quindi, legalmente sciolta.
6. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento dello scioglimento della seduta.

Art. 40 – Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella successiva alla seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima e comunque a distanza di almeno 24 ore dalla prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri, ad eccezione delle deliberazioni per cui la legge richiede un numero speciale di consiglieri presenti e di voti favorevoli, tra cui rientrano a titolo esemplificativo:

¹¹ Art. 38 co. 2 TUEL: il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo ($12/3=4$) dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali,
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la concessione di pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- il bilancio di previsione annuale, pluriennale e la relazione revisionale;
- il programma di opere pubbliche;
- il rendiconto della gestione;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dai revisori dei conti.

3. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

4. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento. Nel caso l'avviso della seduta in prima convocazione andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, quando si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri assenti nella seduta andata deserta.

Art. 41 – Pubblicità delle sedute – Sedute aperte e sedute segrete

1. Le sedute del consiglio sono, di regola, pubbliche¹². Sono segrete, quando si debbano trattare questioni concernenti persone e che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.

2. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il consiglio, su proposta motivata del presidente, di un consigliere o del segretario e a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai consiglieri e al segretario, gli assessori non consiglieri.

4. Per argomenti di interesse generale per la collettività locale, è facoltà del sindaco provvedere alla convocazione di riunioni del consiglio aperte, nelle quali il pubblico e i rappresentanti di associazioni e istituzioni possono partecipare al dibattito.

5. Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente presso il segretario comunale, al fine di acquisire diritti e doveri propri dei consiglieri.

6. Al termine dei lavori, il consiglio aperto prende atto della discussione della quale è redatto un breve verbale, di estrema sintesi, a cura del segretario comunale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario comunale ed archiviato separatamente rispetto ai consueti verbali delle deliberazioni consiliari.

Art. 42 – Disciplina delle adunanze

1. Esaurite le formalità preliminari, il presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

2. E' facoltà del presidente e di ogni consigliere:

- proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno. Sulla proposta il consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano con la maggioranza dei votanti.

¹² Ai sensi dell'art 38 TUEL comma 7 Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

- chiedere di non discutere e/o di rinviare la trattazione ad un successivo consiglio comunale di uno più punti iscritti all'ordine del giorno, prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno o del punto che si propone di non discutere e/o rinviare. Sulla richiesta il consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano con la maggioranza semplice dei votanti.

3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa durante la discussione su proposta del presidente per essere proseguita, per l'ulteriore discussione o la votazione, in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il consiglio seduta stante per alzata di mano, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

Art. 43 – Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri, di norma parlano dal proprio posto.

2. Chi intende parlare ne fa richiesta al presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare ambiti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Qualora nel corso della discussione un consigliere tratti problemi estranei all'argomento in questione, il presidente invita l'oratore a troncare l'argomento estraneo. Se l'oratore insiste, il presidente pone fine alla discussione invitando il consiglio comunale a votare secondo le modalità indicate dalla legge.

4. Non sono ammessi interventi in forma di dialogo e interruzioni a chi ha la parola, salvo si intervenga per un richiamo al regolamento.

5. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il presidente lo richiama, nominandolo. Il consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il presidente conferma o ritira il richiamo. Se il consigliere persiste nel comportamento irregolare, il presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il presidente lo allontana dall'aula. Se il consigliere contesta la decisione del sindaco, il consiglio, su sua richiesta, si pronuncia sulla stessa con votazione palese.

6. Il consigliere conserva il diritto ad essere riammesso al momento del voto.

7. Nel caso in cui per disordini o altra causa non sia possibile dare esecuzione alle disposizioni del sindaco e proseguire nello svolgimento dei lavori, il sindaco sospende brevemente la seduta, convocando eventualmente nel suo ufficio gli interessati e i capigruppo.

8. Dei provvedimenti adottati si fa menzione a verbale.

Art. 44 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata, in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e deve mantenere un contegno corretto non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

2. Nella parte della sala riservata ai consiglieri possono avere accesso, oltre al segretario e agli altri dipendenti in servizio, solo persone invitate in qualità di esperti a seconda delle esigenze del consiglio.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera delle Forze di Polizia, la cui presenza è di norma obbligatoria¹³. La forza pubblica interviene solo su richiesta del sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. In occasione di argomenti di particolare rilevanza, il Sindaco ha facoltà di richiedere la presenza del Corpo di Polizia Locale.

¹³ Si fa esplicito riferimento alla normativa di cui alla Legge 121/81 e s.m.i. recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

4. Quando, da parte di persone che assistono all'adunanza, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. In caso risultino vani i richiami del sindaco, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il sindaco, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento per il completamento dei lavori.

6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il sindaco, d'intesa con la conferenza dei capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 45 – Attribuzioni al presidente

1. Oltre a quanto stabilito all'art 14 del presente regolamento, il presidente modera la discussione sugli argomenti da trattare secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione e le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota e ne proclama il risultato.

Art. 46 – Ordine della seduta

1. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al consiglio comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno.

2. Il presidente, l'assessore o il consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constare, in particolare, il tenore dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi.

3. Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.

4. La discussione, cui possono prendere parte tutti i consiglieri, ognuno dei quali deve chiedere ed ottenere la parola dal presidente, segue questo ordine:

- prima dell'inizio della trattazione del punto all'ordine del giorno, proposta e votazione di non discussione e/o rinvio;

- discussione dell'argomento in generale

- esame dell'argomento nei suoi singoli articoli o parti, in caso di proposte costituite per loro natura da varie parti, titoli, capi o articoli, allegati, cartografie, planimetrie, schemi, elaborati, di eventuali emendamenti scritti e/o verbali ai sensi dell'articolo seguente con le relative votazioni;

- votazione complessiva della proposta di deliberazione.

Art. 47 – Norme per la discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno è il sindaco, ovvero l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato.

2. Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il sindaco può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.

3. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il sindaco ha invitato i consiglieri alla discussione e nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

4. Nessun intervento può avere durata superiore ai dieci minuti. Il dibattito si articola nel modo seguente: ogni consigliere può intervenire due volte per cinque minuti cadauna nella discussione dell'oggetto che si sta esaminando, chiedendo la parola al sindaco, che la concede, per turno, seguendo l'ordine delle richieste.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

5. Chi dichiara di parlare a nome del gruppo ha a disposizione dieci minuti complessivi, esaurendo così, la possibilità di interventi di altri componenti del suo gruppo, esclusa l'ipotesi di chi parli in dissenso. Sono fatti salvi i diritti di ogni consigliere di intervenire per tre minuti.
6. Trascorsi i termini dell'intervento, il presidente richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola; l'oratore può appellarsi al consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti.
7. Per oggetti di particolare importanza (quali i bilanci, regolamenti, strumenti Urbanistici, ecc.), la conferenza dei capi gruppo può decidere unanimemente di modificare il tempo a disposizione di ciascun consigliere e di ciascun gruppo consiliare.
8. Ogni intervento per motivi procedurali (ad. Es. Per richiedere l'inversione dell'ordine del giorno, la mozione d'ordine, ecc.) non può superare il limite massimo di 3 minuti.
9. Quando tutti i consiglieri che hanno chiesto di parlare hanno espresso il loro pensiero sull'argomento in trattazione, la discussione viene dichiarata chiusa dal sindaco.
10. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per la dichiarazione di voto da parte dei capigruppo. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai cinque minuti.
11. I termini temporali di ciascun intervento, previsti dai commi precedenti, possono essere raddoppiati durante le discussioni relative a statuto, bilancio preventivo, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali. In tal caso il presidente ne dà comunicazione al consiglio ad apertura dell'esame del punto.

Art. 48 – Emendamenti, pregiudiziali e sospensive

1. Per emendamento si intende la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
2. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal sindaco al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria compresa l'acquisizione dei pareri prescritti dalla vigente normativa.
3. Prima di essere posti in votazione gli emendamenti possono essere brevemente illustrati dal proponente per non più di cinque minuti. Sono quindi consentite esclusivamente dichiarazioni di voto per non più di tre minuti.
4. Il sindaco dichiara inammissibili gli emendamenti emulativi e/o seriali.
5. Per gli emendamenti alla proposta di bilancio preventivo si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità, fermo restando quanto al comma precedente per gli emendamenti emulativi e/o seriali.
6. Le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza che incidono sul contenuto della proposta e che richiedono la formulazione dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi devono essere presentati, in forma scritta, almeno 48 ore prima della riunione del consiglio. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.
7. Gli eventuali emendamenti che incidono sulla sola forma lessicale della proposta possono essere presentati, anche in forma verbale, durante la discussione del punto in consiglio comunale.
8. Il consiglio comunale, prima di procedere alla votazione complessiva della proposta posta in discussione, si esprime sull'accettazione o meno degli emendamenti proposti con voto della maggioranza dei votanti.
9. Tutte le proposte di emendamento scritte e verbali poste in votazione saranno riportate formalmente a verbale.
10. Gli emendamenti possono essere ritirati in ogni momento prima della votazione. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
11. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro. La richiesta può provenire da almeno tre consiglieri, indipendentemente dal gruppo di appartenenza.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

12. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione. La richiesta può provenire da almeno tre consiglieri, indipendentemente dal gruppo di appartenenza.

13. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 49 – Ora di chiusura - Rinvio della seduta ad altro giorno e termine della seduta

1. La chiusura delle sedute di consiglio comunale è stabilita di norma alle ore 24 e può essere ridefinita dalla conferenza dei capigruppo su proposta del sindaco.

2. Il consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre il termine sopra definito, per concludere la trattazione degli argomenti che hanno particolare importanza o urgenza.

CAPO II – COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 50 – Norme comuni

1. Al fine di espletare la loro funzione, i consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, hanno diritto di presentare comunicazioni, interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del comune o che interessino, comunque, la vita politica economica sociale culturale delle collettività amministrare e su fatti eccezionali di particolare risonanza nazionale e/o internazionale.

Art. 51 – Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione è la semplice domanda rivolta in forma scritta dal consigliere comunale al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia in possesso dell'amministrazione, se sia esatta, se l'amministrazione intenda comunicare il contenuto di particolari documenti o notizie, se l'amministrazione abbia assunto o stia per assumere provvedimenti in merito a fatti determinati.

2. L'interpellanza consiste in una domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi e gli intendimenti della condotta della giunta in ordine ad un determinato affare o ai criteri in base ai quali è stato preso un provvedimento.

3. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere formulate per scritto, in modo chiaro e conciso ed in termini corretti e sono firmate dai proponenti. Devono essere indirizzate al sindaco il quale decide sulla loro ammissibilità. Il termine di presentazione delle stesse è stabilito entro le ore 12 del giorno previsto per la convocazione consiliare.

4. L'interrogante può richiedere di avere, anche alternativamente:

- Una risposta scritta nel termine di 30 giorni previsto dalla legge;
- Che l'interrogazione venga letta unitamente alla risposta nella prima seduta utile del consiglio comunale;
- Che dell'interrogazione o interpellanza sia data risposta verbale in consiglio comunale: in tal caso il sindaco le pone all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile purché siano pervenute al protocollo comunale prima della riunione della conferenza capigruppo nella quale viene trattata la convocazione della sessione consiliare. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla presentazione non sia prevista alcuna convocazione del consiglio, il sindaco o l'assessore delegato, entro il medesimo termine, può rispondere per iscritto direttamente al presentatore.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

5. Il sindaco o gli assessori delegati, fermo restando il termine di legge per la risposta scritta, possono decidere di rispondere in consiglio comunale alle interrogazioni pervenute se dispongono degli elementi necessari.
6. Le interrogazioni e le interpellanze pervenute successivamente al termine indicato nel comma precedente ovvero in corso di seduta consiliare sono inserite all'ordine del giorno del successivo consiglio comunale utile, salvo il sindaco o l'assessore dichiarino, dopo la lettura, di voler dare risposta immediata.
7. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione predisposto dal sindaco. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve presentare l'interrogazione o l'interpellanza, questa si intende ritirata se non esiste un secondo firmatario che in tal caso subentra alla relativa trattazione. Tali interrogazioni e interpellanze nel caso di unico firmatario potranno essere rinviate alla successiva adunanza qualora il firmatario ne faccia richiesta scritta in caso di assenza.
8. All'interrogazione risponde, in massimo dieci minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia. Alla risposta, può replicare il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti¹⁴. Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
9. All'interpellanza risponde il sindaco o l'assessore nel termine massimo di dieci minuti. La replica del richiedente può avvenire una sola volta per massimo cinque minuti. Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del consiglio, ciascuno per massimo cinque minuti. Terminata la discussione, replica il solo consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.
10. Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta e la trattazione di ciascuna interrogazione dovrà essere contenuta nel limite di tempo complessivo di 15 minuti.
11. Le interrogazioni presentate al sindaco o alla giunta e le risposte scritte inviate all'interrogante al di fuori delle sedute di consiglio comunale, sono oggetto di sintetica comunicazione ai consiglieri, da parte del presidente, nella prima seduta utile.
12. Con la comunicazione, copia delle interrogazioni proposte e delle risposte formulate sono allegate al verbale della seduta.

Art. 52 – Mozioni, mozioni d'ordine e question time

1. La mozione è l'atto scritto con il quale il consigliere comunale promuove una deliberazione del consiglio, su un preciso argomento, intesa a:
 - A) formulare indirizzi e raccomandazioni per l'azione del sindaco e della giunta;
 - B) esprimere valutazioni o censure sull'operato del sindaco, della giunta e/o degli altri organi di Gestione del comune;
 - C) manifestare la posizione del consiglio comunale su problemi o questioni di interesse per la comunità locale e il territorio o di ordine generale.
2. La mozione può contenere, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione.
3. La mozione è svolta del consigliere primo firmatario della stessa.
4. L'esame della mozione si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni.
5. La mozione deve essere presentata per iscritto al sindaco e, di norma, è discussa nella prima adunanza utile del consiglio comunale. La trattazione delle mozioni avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione e comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

¹⁴ L'interrogazione ha carattere informativo e non dà luogo a discussione. Di conseguenza nella trattazione di interrogazioni in sede di consiglio comunale, alla risposta data, l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, nel termine visto all'articolo precedente.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

6. Nel caso in cui venga presentata una mozione nel corso della seduta consiliare, il presidente, qualora sussistano motivi di particolare interesse e gravità per la collettività e siano disponibili sufficienti elementi di conoscenza in merito, sentiti i capigruppo, propone al consiglio, previa votazione, la discussione e la votazione della mozione medesima. In caso contrario la mozione viene iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio comunale.

7. La mozione d'ordine è il richiamo verbale alla legge, allo statuto, al regolamento, ovvero un rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o nella votazione durante lo svolgimento del consiglio comunale. La risposta immediata deve essere data dal sindaco o dal suo delegato.

8. *Il question time*, o interrogazione a risposta immediata, consiste in una o più domande, formulate da uno o più consiglieri comunali per scritto in modo sintetico e chiaro, concernenti un argomento di rilevanza generale connotato da attualità politica. Il *question time* è presentato al sindaco del consiglio inderogabilmente entro la conclusione della seduta della conferenza dei capigruppo precedente la seduta consiliare. È la conferenza dei capigruppo che decide sullo svolgimento o meno del *question time*.

Art. 53 – Raccomandazione

1. La raccomandazione è una sollecitazione che i consiglieri possono rivolgere all'amministrazione, al fine di ottenere maggior sollecitudine nel disimpegnare alcune pratiche, o perché venga messo allo studio un determinato problema, o perché si adottino taluni provvedimenti.

Art. 54 – Comunicazioni

1. La comunicazione consiste nella informazione data dal presidente o dai consiglieri in merito a fatti che interessino la vita politica, economica, sociale o culturale della collettività amministrata.

2. Sarà cura del presidente richiamare nelle comunicazioni eventuali risposte scritte fornite nell'arco di tempo intercorso dal precedente consiglio alle interrogazioni di cui all'articolo 51.

Sulle comunicazioni su argomenti indicati al precedente comma, può intervenire un consigliere per ciascun gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

CAPO III – VOTAZIONI

Articolo 55 – Principi generali in tema di votazioni

1. Il consiglio approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.

2. I consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, mentre in caso di votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti la proposta non può dirsi né adottata né respinta. Il provvedimento è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

4. Salvo che la legge non disponga diversamente se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.

Articolo 56 – Votazione palese

1. I consiglieri votano, di norma, in forma palese alzando la mano.

2. Il voto peralzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il presidente accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

Articolo 57 - Votazione per appello nominale



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

1. Si procede a votazione per appello nominale quando tale modalità sia prevista dalla legge, dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco o di almeno tre consiglieri.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli o contrari alla proposta di deliberazione.

Articolo 58 - Votazione segreta

1. I consiglieri votano a scrutinio segreto nei casi seguenti:

- A. Per l'approvazione di un oggetto discusso in seduta segreta;
- B. Quando il consiglio debba procedere all'elezione di rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni;
- C. Quando il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco ovvero di almeno tre consiglieri, si sia espresso in tal senso;

D. In ogni altro caso in cui la votazione riguardi la nomina o l'elezione di persone fisiche o la votazione segreta sia prevista dall'ordinamento.

2. Le deliberazioni che importano valutazioni, apprezzamenti o nomine di persone si prendono a scrutinio segreto.

3. In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente nomina due consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di opposizione.

4. I consiglieri che intendano astenersi dalla votazione devono comunicarlo preventivamente.

5. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e quindi comunicano al consiglio il risultato.

6. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, dato dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. I consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono comunque computati come votanti.

7. Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

8. Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante con votazione palese.

9. Il presidente può concedere la parola solo al consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.

10. Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa possono essere distrutte.

Articolo 59 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese.

3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono perfette, eseguibili ed esecutive, pur in assenza di pubblicazione.

CAPO IV – VERBALI

Articolo 60 - Redazione e contenuto dei verbali

1. Il verbale delle deliberazioni è l'atto pubblico con il quale il segretario comunale documenta la volontà espressa dal consiglio.

2. Il verbale costituisce il resoconto di sintesi dell'andamento della seduta consiliare, riporta brevemente i passaggi principali delle discussioni, l'esito delle votazioni, precisando i consiglieri favorevoli, contrari e astenuti.



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

3. Il verbale della discussione svolta in seduta segreta è redatto, custodito ed archiviato separatamente rispetto alle ordinarie deliberazioni.
4. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal presidente e dal segretario comunale.
5. La redazione dei verbali è a cura del segretario comunale, che può farsi assistere da funzionari tecnici e amministrativi del comune.
6. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione di scioglimento dell'adunanza da parte del presidente.
7. Oltre all'indicazione della data, dell'ora del luogo dell'adunanza, delle modalità osservate per la Convocazione, se trattasi di seduta pubblica o segreta, l'oggetto della proposta di deliberazione, il verbale deve contenere:
 - i nominativi dei consiglieri presenti e assenti;
 - il testo della proposta di deliberazione con i prescritti pareri espressi ai sensi di legge;
 - il nome dei consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta e nelle dichiarazioni di voto, con il resoconto sintetico ed essenziale dello svolgimento della discussione. In questo resoconto gli interventi dei consiglieri comunali, se ritenuti necessari per la migliore comprensione del dibattito, sono verbalizzati in forma riassuntiva anche sulla base della eventuale registrazione dei lavori del consiglio comunale, a mezzo di idoneo impianto in dotazione all'aula consiliare;
 - il sistema di votazione, il numero dei consiglieri votanti e l'indicazione dei consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
 - il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
 - il nome dei consiglieri scrutatori.
8. L'eventuale registrazione della seduta e dei relativi interventi è custodita dal segretario comunale per essere utilizzata come supporto per le attività di verbalizzazione di sua competenza. L'ascolto delle registrazioni può avvenire, su richiesta scritta di ciascun consigliere interessato, mediante trasmissione del file audio contenente la registrazione con modalità indicate dal consigliere medesimo (cd-rom /supporto USB forniti dal medesimo, invio via posta elettronica –se non troppo corposo- invio mediante sistemi *cloud*, ecc.). Di ciò sarà data nota su un apposito registro da parte dell'ufficio di segreteria.

Art. 61 – Dichiarazioni a verbale in Consiglio comunale

1. Ogni consigliere nel corso della seduta ha diritto di chiedere che nel verbale:
 - si faccia constare il suo voto ed il motivo del medesimo;
 - siano inserite brevi dichiarazioni scritte e consegnate al segretario.
2. I consiglieri che richiedono al presidente di riportare a verbale loro dichiarazioni scritte devono consegnare il testo dell'intervento, debitamente firmato e conforme a quanto effettivamente dichiarato oralmente, seduta stante al segretario comunale.
3. Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il presidente o il consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
4. Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere l'iscrizione della rettifica in sede di approvazione dei verbali della seduta precedente. La rettifica è annotata sul verbale della seduta in corso di approvazione dei verbali della seduta precedente e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce. Le annotazioni sono redatte a cura del segretario comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate. Adottate le rettifiche, il verbale viene approvato nella stesura modificata mediante votazione palese.

Art. 62 – Esclusione del segretario comunale

1. Quando il segretario comunale ha per legge l'obbligo di astenersi dalla presenza, è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente con l'obbligo di darne espressa



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge.

Articolo 63 – Deposito ed approvazione

1. I verbali delle deliberazioni, registrati in ordine cronologico, sono custoditi nell'archivio comunale.

2. Di norma, i verbali delle deliberazioni sono approvati dal consiglio nella prima seduta successiva alla riunione.

3. L'approvazione dei verbali relativi a sedute precedenti ha valenza meramente politica, essendo tali atti già perfetti ed esecutivi qualora siano stati pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni, ovvero sia stata dichiarata la loro immediata eseguibilità.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 – Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente si fa invio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute e differenti norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Art. 65 – Entrata in vigore

1. Il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal consiglio¹⁵, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 66 – Pubblicità e Diffusione

1. Oltre alle consuete forme e modalità per rendere pubblico il presente regolamento (raccolta presso la struttura comunale, pubblicazione sul sito web, ...), copia del medesimo è distribuita ai consiglieri comunali una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione.

2. Durante le sedute di consiglio una copia del regolamento è posta nella sala di riunione a disposizione dei consiglieri, della stampa e del pubblico.

¹⁵ Art. 38 co. 2 TUEL: il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta [...].



COMUNE di CUMIANA

Città Metropolitana di Torino

Medaglia d'oro al valore civile

ALLEGATO "A"
ALL'ARTICOLO 6

NULLA OSTA per la convocazione elettronica del consiglio comunale

il Consigliere comunale, Signor/a _____, nato/a a _____, il _____,
Consigliere del comune di _____ in seguito alle elezioni amministrative del _____ 20__;

richiamati:

- *gli articoli 1 comma 1-bis e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;*
- *l'articolo 3-bis della medesima legge 241/1990 secondo il quale "per conseguire maggiore efficienza nella loro attività le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";*
- *il Codice civile;*

premesso che:

il consiglio comunale, organo del quale il Consigliere è parte, ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del TUEL ha modificato il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, rinnovando, tra gli altri, l'art. 6,

D I C H I A R A

(barrare la casella di interesse):

che nulla osta al ricevimento della convocazione e della documentazione inerente il Consiglio comunale via mail al proprio indirizzo certificato che è il seguente:

Il sottoscritto Consigliere dichiara che l'indirizzo di posta elettronica ordinario ed eventuale per ricevere tutte le convocazioni e le comunicazioni dal Comune ed in particolare quelle previste dalle suddette norme è il seguente: _____.

Il Consigliere si impegna a comunicare con la massima solerzia alla segreteria comunale eventuali modifiche dei recapiti di cui sopra.

La presente accettazione, salvo i casi di forza maggiore, esonera il Comune dall'invio cartaceo delle convocazioni consiliari. Resta cura del sottoscritto consigliere controllare periodicamente gli indirizzi di posta elettronica forniti con la presente al fine di essere al corrente delle convocazioni delle sedute consiliari.

Il Comune si impegna ed obbliga a svolgere le comunicazioni e le convocazioni celermente e tempestivamente, ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di "riservatezza" della corrispondenza, a non divulgare i suddetti recapiti e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità delle norme regolamentari sopra riportate.

Oppure:

che desidera continuare a ricevere le convocazioni su supporto cartaceo, rinunciando sin d'ora alle prerogative concesse e riconosciute con l'uso della posta elettronica (dominio pec, invio telematico delle convocazioni e della documentazione).

(Il Consigliere) Signor/a _____

(Il Comune) Signor/a _____ per ricevuta